



COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro) Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

REGOLAMENTO CIMITERIALE COMUNALE

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28/10/2010
Modificato con integrazioni con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 24/9/2013

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità delle norme
- Art. 2 - Competenze e responsabilità

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

- Art. 3 - Sepoltura
- Art. 4 - Trasporto per altri comuni
- Art. 5 - Trasporto per altri Stati
- Art. 6 - Trasporto di ceneri e resti

I CIMITERI

- Art. 7 - Ammissione nei cimiteri
- Art. 8 - Custodia
- Art. 9 - Campi d'inumazione
- Art. 10 - Camera mortuaria
- Art. 11 - Ossario
- Art. 12 - Disciplina d'ingresso
- Art. 13 - Divieti

OPERAZIONI CIMITERIALI

- Art. 14 - Inumazione e tumulazione
- Art. 15 - Esumazione
- Art. 16 - Estumulazione
- Art. 17 - Cremazione
- Art. 18 - Autorizzazioni
- Art. 19 - Servizi gratuiti

CONCESSIONI

- Art. 20 - Carattere demaniale della concessione
- Art. 21 - Durata della concessione
- Art. 22 - Modalità di concessione
- Art. 23 - Tipi di concessione
- Art. 24 - Decadenza della concessione
- Art. 25 - Pronuncia di decadenza

CONCESSIONE DI LOCULI E COLOMBARI

- Art. 26 - Assegnazione, durata , decadenza
- Art. 27 - Scadenza
- Art. 28 - Reintegra d'ufficio
- Art. 29 - Concessioni di colombari

CONCESSIONE DI AREE

- Art. 30 - Modalità di assegnazione
- Art. 31 - Destinatari della concessione

- Art. 32 - Condizioni per il rilascio
- Art. 33 - Tempi di realizzazione dell'opera
- Art. 34 - Estinzione del diritto di superficie
- Art. 35 - Diritto d'uso
- Art. 36 - Obbligo dei Concessionari
- Art. 37 - Reintegra in possesso per pubblica utilità
- Art. 38 - Rinuncia di area per sepoltura
- Art. 39 - Rinuncia di area con manufatto
- Art. 40 - Contestazioni

NORME TECNICHE

- Art. 41 - Progettazione e costruzione di sepolture private
- Art. 42 - Manutenzione delle sepolture private
- Art. 43 - Disposizioni per i lavori all'interno dei cimiteri
- Art. 44 - Responsabilità dei concessionari
- Art. 45 - Recinzione aree materiali di scavo
- Art. 46 - Introduzione e deposito di materiali
- Art. 47 - Vigilanza
- Art. 48 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
- Art. 49 - Comportamento all'interno dei cimiteri

DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE

- Art. 50 - Sanzioni
- Art. 51 - Redazione del Piano Regolatore Cimiteriale
- Art. 52 - Rinvio
- Art. 53 - Tariffe

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e norme

Le norme del presente Regolamento sono poste in essere nell'osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie del 27/07/1934 n. 1265 e delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 285 del 10/09/1990.

Esse sono dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione e intendono disciplinare i servizi che, in ambito comunale, sono relativi alla Polizia Mortuaria quali la destinazione e il trasporto dei cadaveri o parti di essi, la costruzione, custodia e gestione dei cimiteri, la concessione di manufatti e aree per la realizzazione di sepolture private nonché la loro vigilanza, la tumulazione, la cremazione e tutte le operazioni inerenti la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 - Competenze e responsabilità

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, o suo delegato.

I servizi di polizia mortuaria sono gestiti dal Comune con le funzioni e le forme individuate dal D.Lgs. n. 267/2000.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 3 - Sepoltura

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art.74 del DPR n. 396 del 3/11/2000, sulla base dell'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.

Per quanto attiene alla sepoltura dei resti abortivi e dei feti si fa riferimento specifico al DPR 285 del 10/09/90 - art. 7 comma 2-3-4 e art. 50 comma 1.

Art. 4 - Trasporto per altri Comuni

Il trasporto di salme e resti in un cimitero di altro comune è autorizzato dal Sindaco o suo delegato con decreto da comunicarsi al Sindaco del Comune dove deve avvenire la sepoltura e ai Sindaci dei comuni intermedi quando in essi si sosta per il tributo di speciali onoranze.

Art. 5 - Trasporto per altri Stati

Il trasporto di salme per e da un altro stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti alla convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937 approvata con R.D. 01/07/1937 n.1379 o di Stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano

le prescrizioni di cui all'art.27 del DPR n.285/90, nel secondo caso quelle di cui all' art. 28 del medesimo.

Art. 6 - Trasporto di ceneri e resti

Per il trasporto di ceneri e resti mortali valgono le stesse disposizioni eccetto le misure precauzionali igieniche stabilite per le salme.

Art. 7 - Ammissione nei cimiteri

E' Vietato il seppellimento di cadaveri in un luogo diverso dal cimitero salvo le autorizzazioni di cui agli artt.101 e seguenti del DPR 285/90.

Nei cimiteri, sono ricevute e tumulate senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione:

a) Le salme di persone morte nel territorio comunale o che, ovunque decedute avevano, al momento della morte, la propria residenza nel comune di Montepaone.

b) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono ricevute le salme delle persone aventi diritto al seppellimento in sepolture private nel cimitero.

c) Le salme delle persone già residenti a Montepaone, ma alle quali era stata disposta la residenza presso altro comune perché ospiti presso case di cure o di riposo.

d) Le salme delle persone che, pur non avendo la residenza a Montepaone al momento della morte, hanno tumulate nel cimitero le salme di parenti entro il secondo grado o che debbano essere ricongiunte con la salma del coniuge.

e) I resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

f) Le salma delle persone nate in Montepaone anche se al momento della morte residenti in altri Comuni.

g) Le salme dei parenti di primo grado delle persone nate a Montepaone e residenti in altri Comuni.

Art. 8 - Custodia

Nel cimitero è assicurato il servizio di custodia. Il custode riceve e conserva le autorizzazioni di seppellimento e tiene un registro dove annota giornalmente tutte le operazioni cimiteriali elencate nell'art.52 del DPR 285/90.

Art. 9 - Campi d'inumazione

A norma dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/34 n.1265, i cimiteri sono dotati di campi comuni destinati alle inumazioni le cui misure e caratteristiche devono essere conformi a quanto dispone l'art. 68 del DPR 285/90.

Art. 10 - Camera mortuaria

Il Personale cimiteriale deve mantenere una camera mortuaria convenientemente arredata per la deposizione del feretro prima del seppellimento. Il feretro potrà essere trattenuto per non più di 48 ore, in attesa che i familiari provvedano alla formalizzazione degli atti necessari alla

tumulazione. In mancanza di essi il feretro verrà inumato nel campo comune nel rispetto di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 285/90. Durante la sosta del feretro dovrà essere assicurata adeguata custodia.

Art. 11 - Ossario

Il personale addetto al servizio cimiteriale deve mantenere un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere i resti provenienti dalle esumazioni

ordinarie o dalle estumulazioni e cremazioni quando non venga richiesta dai familiari altra destinazione.

Art. 12 - Disciplina d'ingresso

I cimiteri sono aperti al pubblico nei giorni e secondo l'orario stabilito dal Responsabile del servizio.

Ogni variazione d'orario sarà comunicata tramite avviso affisso all'albo del cimitero.

Per chi ha difficoltà deambulatorie e per le operazioni di carico e scarico è consentito l'accesso con automezzi, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio Cimiteri.

Art. 13 - Divieti

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo e, in particolare:

- a) effettuare coltivazioni di fiori e arbusti nelle tombe dei defunti esternamente al perimetro dell'area in concessione.
- b) Sfregiare o danneggiare i muri, i monumenti, le lapidi e tutto ciò che si trova all'interno del cimitero.
- c) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi.
- d) Gettare fiori e rifiuti fuori dagli appositi contenitori
- e) Calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi.

Il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 14 - Inumazione e Tumulazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le inumazioni in campo comune della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, effettuate ogni qualvolta non viene richiesta una sepoltura privata e quelle di resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni;
- b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a dieci anni, effettuate in aree in concessione.

Per tumulazione si intende la deposizione del feretro e la collocazione di cassette contenenti i resti mortali e di urne cinerarie in opere murarie (loculi, tombe, cappelle, ossari individuali) nel rispetto degli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/90.

I relativi lavori dovranno essere eseguiti da idonee ditte a spesa a cura dei congiunti interessati.

Art. 15 - Esumazione

Le esumazioni si suddividono in:

a) esumazioni ordinarie se eseguite d'ufficio dopo un decennio dall'inumazione. Tali operazioni sono effettuate previo preavviso ai parenti più prossimi e mediante apposito avviso esposto nella bacheca cimiteriale almeno 6 mesi prima.

Le fosse liberate dai resti del feretro saranno utilizzate per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Responsabile del Servizio.

b) esumazione straordinaria.

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione:

1) dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;

2) per volontà privata previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato per trasferimento ad altra sepoltura o per cremazione. Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza di personale medico e tecniche del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda A.S.P.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre
- quando si tratti di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il Dirigente Medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP dichiarerà che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 16 - Estumulazione

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:

a) sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

b) sono estumulazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza della concessione.

Le operazioni di estumulazione sono coordinate dal Custode del Cimitero in accordo con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP e nel rispetto di quanto previsto dagli Artt. 86,87,88 e 89 del D.P.R. 285/90.

Art. 17 - Cremazione

Per tutto ciò che contempla la cremazione si fa riferimento alla Legge 30 Marzo 2001 n. 130 ed agli artt.79,80,81 del DPR 285/90.

Fino a quando il Comune non disporrà di un impianto di cremazione, si avvarrà dell'impianto più vicino o di quello scelto dagli interessati.

Art. 18 - Autorizzazioni

Per tutte le altre operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione o estumulazioni in loculi, colombari e tombe di famiglia sono necessarie le autorizzazioni dell'ufficio Cimiteriale le quali verranno rilasciate previa richiesta in carta legale e pagamento delle tariffe vigenti.

Art. 19 - Servizi gratuiti

Ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis del D.L. 27/12/2000 convertito in legge 28/02/01, n. 26, i servizi di cremazione inumazione ed esumazione sono gratuiti nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

CONCESSIONI

Art. 20 - Carattere demaniale della concessione

La concessione non da diritto alla proprietà. Ai sensi dell'art. 92, comma 4, del DPR 285/90 è vietato cedere a terzi il diritto di sepoltura, per qualsiasi titolo o causa.

In caso di decesso del concessionario la concessione passerà all'erede o agli eredi i quali sono tenuti a darne comunicazione scritta all'ufficio amministrativo cimiteriale chiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione a favore degli aventi diritto e, se sono più di uno, designando uno fra essi che assuma verso il Comune gli obblighi inerenti la concessione stessa.

In mancanza della richiesta di uno degli aventi diritto o della nomina di un rappresentante il Comune provvederà d'Ufficio addebitando la spesa a tutti gli eredi con obbligo solidale tra loro.

Art. 21 - Durata della concessione

Le concessioni di aree per cappelle gentilizie isolate e/o unite hanno validità temporanea di anni 99, salvo rinnovo, ad eccezione dei loculi, la cui durata è di 30 anni.

Art. 22 - Modalità di concessione

La concessione è regolata da un atto la cui istruttoria è affidata al Servizio Cimiteri.

Tale atto contiene l'individuazione della concessione, le condizioni e le norme che regolano il diritto d'uso, la durata e l'obbligo all'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal DPR 285/90 e dal presente regolamento.

L'atto viene sottoscritto dal concessionario per accettazione e quindi registrato nelle forme di legge. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa deliberata dagli organi comunali e vigente al momento del rilascio. Le spese relative alla stipula e registrazione dell'atto sono a carico del concessionario.

Art. 23 - Tipi di concessione

Le concessioni cimiteriali previste nel cimitero a seconda del tipo di sepoltura, sono:

- aree per cappelle gentilizie isolate e/o unite
- loculi
- posti a terra

Art. 24 - Decadenza della concessione

La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma per la quale era stata richiesta entro 30 giorni. (vedi art.25).
- b) quando non si sia provveduto alla realizzazione dell'opera entro i termini fissati. (vedi art. 32).
- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono tale da esserne compromessa la staticità o da recare pregiudizio alla stabilità delle tombe vicine e non siano state eseguite dal concessionario le opere necessarie.
- d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

Art. 25 - Pronuncia di decadenza

La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritto, se reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata nell'Albo Pretorio Comunale e presso il cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi.

Trascorso tale termine, ove non ricorrano circostanze che giustificano il rinvio, il dirigente dichiarerà la decadenza della concessione con atto da notificarsi nei modi di cui sopra ai concessionari o ai suoi eredi. Tale atto dovrà essere pubblicato ed esposto per 180 gg all'Albo Pretorio Comunale e presso il cimitero.

Il Comune provvederà a liberare dalla salme o dai resti il manufatto che tornerà in sua piena disponibilità. I resti saranno sistemati nell'ossario comune. Le salme non completamente mineralizzate saranno inumate per cinque anni nella fossa comune. Il Comune ha facoltà di demolire i manufatti dei quali è rientrato in possesso a seguito della decadenza della concessione, oppure riassegnarli ai sensi dell'art. 39.

CONCESSIONE DI LOCULI E COLOMBARI

Art. 26 - Assegnazione, durata, decadenza

La concessione di loculi viene rilasciata per l'immediato utilizzo, quindi solo in presenza di salma e per la durata di trenta anni rinnovabili in caso di necessità.

Nel caso in cui il loculo ottenuto non sia stato occupato dalla salma entro 30 giorni dal decesso o non vi venga entro tale termine trasferita da altra sepoltura la salma per la quale

era stato richiesto, salvo comprovati casi di forza maggiore, sarà dichiarata la decadenza della concessione e si procederà alla revoca della stessa.

Art. 27 - Scadenza

Il Comune dovrà comunicare al concessionario la data di scadenza della concessione temporanea mediante avviso affisso all'Albo Pretorio Comunale, presso il cimitero e sul monumento funerario dodici mesi prima della scadenza.

Il concessionario dovrà prendere accordi con il custode per la relativa operazione di estumulazione, previa autorizzazione del Servizio Cimiteri e pagamento delle relative spese.

In mancanza l'estumulazione sarà eseguita d'ufficio e i resti provenienti dalla estumulazione saranno sistemati nell'ossario comune e il loculo tornerà nella disponibilità del Comune.

Qualora non fossero reperibili parenti entro il 3° grado l'onere sarà a carico dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui alla scadenza del loculo trentennale, la salma ivi tumulata non abbia completato il periodo di mineralizzazione stabilito in trenta anni, la concessione sarà rinnovata per ulteriori dieci anni. L'importo da pagare sarà calcolato sulla base di una tariffa annuale ottenuta dividendo per trenta la vigente tariffa di concessione trentennale.

Art. 28 - Reintegra d'ufficio

Nel caso che un loculo in concessione temporanea venga reso libero prima della scadenza, per traslazione della salma in altra sepoltura, esso torna nella disponibilità del Comune senza possibilità di opposizione da parte del concessionario, previo atto dirigenziale.

Per i contratti di concessioni dei loculi antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, il Comune rientrerà in possesso del bene già concesso solo nel caso in cui i loculi risultano non occupati da salme e rinnovato la concessione, previa comunicazione ai diretti interessati entro 60 gg.

Art. 29 - Concessione di colombari

La concessione di colombari per la sistemazione di resti e ceneri mortali viene rilasciata per l'immediato utilizzo da effettuarsi non oltre 30 gg.

CONCESSIONE DI AREE

Art. 30 - Modalità di assegnazione

Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso novantennale di aree per la costruzione, a spese dei concessionari, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.

Le suddette aree saranno assegnate agli interessati dietro partecipazione a regola gara pubblica con aggiudicazione a chi avrà presentato la maggiore offerta sul prezzo previsto a base di gara precedentemente stabilito dalla Giunta Comunale.

Art. 31 - Destinatari della concessione

Le aree per sepolture private possono essere concesse:

a) a una o più persone

b) a enti, corporazioni, fondazioni, comunità, istituti e associazioni.

Art. 32 - Condizioni per il rilascio.

Condizione necessaria per il rilascio della concessione è la non titolarità di altre sepolture private.

Art. 33 - Tempi di realizzazione dell'opera

Una volta ottenuta la concessione, l'interessato dovrà presentare al Comune, entro sei mesi dalla data della concessione stessa, il progetto redatto in triplice copia dell'opera che intende realizzare.

Il concessionario deve iniziare la costruzione del manufatto (sepolcreto o cappella) entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione e ultimare l'opera completata in ogni sua parte, compresi tutti i rivestimenti, entro un anno dalla data di inizio lavori, pena decadenza dell'autorizzazione.

Tale regola si applica anche per i manufatti da ultimare, già edificati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ivi compresi quelli da ristrutturare.

L'Amministrazione procederà all'accertamento dell'ultimazione dei lavori nei termini di cui di sopra, alla verifica della conformità dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del monumento funerario.

In deroga al comma 2 del presente articolo su richiesta dell'interessato sono concesse proroghe di ulteriori sei mesi per gravi e comprovati motivi. Nel caso di premorienza del Concessionario, la concessione sarà trasferita agli eredi che ne fanno richiesta.

La revoca comporta l'acquisizione al patrimonio del Comune delle opere edilizie eventualmente realizzate ai sensi dell'art. 953 del c.c.

Art. 34 - Estinzione del diritto di superficie

Il diritto di realizzare una costruzione su demanio comunale, ai sensi dell'art.952 del c.c. non è suscettibile di possesso. Il diritto di consistenza reale è temporaneo in quanto ha la stessa limitata durata della concessione del bene demaniale su cui insiste il manufatto e si estingue a norma dell'art. 953 del c.c. con la revoca della concessione o per la scadenza del termine di durata della stessa con conseguente incremento per accessione della proprietà del Comune.

Art. 35 - Diritto d'uso

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e ai suoi parenti e affini entro il terzo grado, salvo deroga verso altre persone menzionate al momento della concessione. Si possono tumulare salme di altre persone solo in modo provvisorio per un periodo inferiore a 5 anni e solo in caso che il Comune non possa offrire altro tipo di tumulazione.

Negli spazi di sepolture concesse a enti, corporazioni ed Istituti si possono tumulare solo le salme di persone ad esse iscritte o di essi facenti parte.

Art. 36 - Obbligo dei concessionari

Il concessionario deve mantenere a sua cura e spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione e di decoro, adeguato al luogo sacro, i manufatti realizzati.

Art. 37 - Reintegra in possesso per pubblica utilità

E' facoltà del Comune ritornare in possesso di qualunque area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, e per qualunque altra ragione di sicurezza, viabilità o interesse pubblico

Verificandosi questo caso il Comune assegnerà al concessionario altra area od altro manufatto, provvedendo a far eseguire a sue spese la ricostruzione dell'opera e il trasporto delle salme e dei resti mortali.

Art. 38 - Rinuncia di area per sepoltura

Nel caso un concessionario di area per sepoltura privata, prima di aver realizzato il manufatto, non vi abbia più interesse, può restituirla al Comune previo rimborso della somma pagata al momento della concessione, al netto della penale del 30% sull'importo versato.

Art. 39 - Rinuncia di area con manufatto

Il Comune può rientrare in possesso, a seguito di rinuncia, di area per sepoltura privata su cui insiste un manufatto completamente realizzato da formalizzare attraverso atto di Giunta Comunale dopo aver individuato, con la procedura di cui al successivo 3° comma, il nuovo concessionario.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 38 l'Amministrazione comunale pagherà al concessionario la minor somma tra quanto speso per la realizzazione del manufatto, come da documentazione (fatture) che il concessionario dovrà esibire al termine dei lavori di costruzione, rivalutato secondo gli indici Istat, e l'aumento di valore che sarà stimato dal servizio cimiteri al momento della riconsegna del manufatto, ferma rimanendo la facoltà per l'Amministrazione, tramite determina dirigenziale, di ordinare la demolizione dell'opera a cura e spese del concessionario e qualora questo non vi provveda la demolizione avverrà a cura dell'amministrazione e a spese del concessionario.

Il suolo ed il manufatto presente su di esso, di cui al precedente punto, sarà offerto in concessione, tramite avviso scritto da inviare con lettera raccomandata a chi risulta essere tra i primi 40 nella graduatoria degli aventi diritto già esistente. I medesimi entro e non oltre il termine perentorio di 60 gg. dovranno comunicare all'Amministrazione Comunale la propria disponibilità in merito a quanto anzidetto. Il nuovo concessionario corrisponderà all'Amministrazione Comunale un canone che comprenderà oltre a quanto già previsto nel tariffario, (limitatamente a ciò che concerne il canone previsto per la concessione di area) anche il valore delle opere che l'Amministrazione avrà corrisposto al precedente concessionario. Nel caso in cui nessuno dei primi 40 in graduatoria farà richiesta di concessione dell'area con manufatto si provvederà ad un avviso pubblico rivolto a tutti coloro che sono in graduatoria e nel caso nessuno degli aventi diritto ne faccia richiesta entro 30 gg. si procederà alla demolizione a spese del precedente concessionario e l'area sarà assegnata rispettando la relativa graduatoria dei richiedenti.

Art. 40 - Cointestazioni

L' assegnatario di area per sepoltura privata può, prima che sia stato regolarizzato l'atto di concessione, chiedere la cointestazione dell'area a favore di qualsiasi altra persona o famiglia in modo da realizzare in società la sepoltura.

Il concessionario di un'area con o senza manufatto può chiedere la cointestazione solo a favore di parenti entro il 3° grado.

NORME TECNICHE

Art. 41 - Progettazione e costruzione di sepolture private

I progetti di costruzione di manufatti cimiteriali devono essere allegati in triplice copia alla richiesta di concessione o autorizzazione edilizia in carta legale presentata dal

concessionario, eredi o aventi causa, per l'approvazione entro sei mesi dalla stipula del contratto di concessione dell'area, pena decadenza della concessione stessa.

I progetti saranno redatti nel rispetto sia planimetrico che volumetrico del piano di lottizzazione esistente e firmati da un Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito edile regolarmente iscritto al rispettivo albo professionale.

a) CAPPELLE GENTILIZIE:

I singoli progetti di costruzione di cappelle Gentilizie, debbono essere approvati ed autorizzati dal Dirigente incaricato del Settore Edilizia Privata osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Non sono ammessi varianti in corso d'opera comportanti modifiche della superficie utile, pena decadenza dell'autorizzazione edilizia .

Le suddetti varianti, classificate essenziali, ved.(Art. 49 R.E), devono essere richieste e concesse prima dell'esecuzione dei relativi lavori e comportano il rilascio di nuova autorizzazione con l'indicazione di nuovi termini di inizio e fine lavori.

Qualsiasi variante non essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo e secondo comma.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell' area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Il concessionario è responsabile della stabilità delle terre allo stesso concesse ed a quelle immediatamente adiacenti.

I suddetti progetti dovranno essere redatti nel rispetto delle tipologie edilizie e caratteristiche stabilite con atto deliberativo del Consiglio Comunale.

Per l'esecuzione, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, munendosi preventivamente delle prescritte autorizzazioni.

Per le variazioni di carattere ornamentale, per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione, e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a

restaurarla, è necessario ottenere l'autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio Cimiteri.

I concessionari dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni previste nell'atto di autorizzazione alla costruzione.

Il cantiere dovrà essere provvisto di apposita tabella ben visibile con indicazione dell'opera, del nominativo del committente, del progettista e delle ditte esecutrici, completi degli indirizzi. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

Il concessionario di cappelle è tenuto, altresì, a impiantare all'interno della cappella stessa un dispositivo di allarme che permetta a chiunque si trovi all'interno della cappella di segnalare al custode eventuali pericoli o richieste di soccorso.

Art. 42- Manutenzione delle sepolture private

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari.

Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.

Le istanze relative in carta legale a firma del concessionario, eredi o aventi causa, corredate da relazione asseverata e grafici, devono essere inoltrate al Servizio cimiteri, che rilascerà l'autorizzazione previa istruttoria.

Il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, alla realizzazione di ogni intervento che si rendesse necessario per opere di sicurezza atte a tutelare l'incolumità pubblica e privata, per cause determinate dal proprio insediamento costruttivo o comunque ad esso connesse. Ove vi fosse inottemperanza da parte del concessionario, l'esecuzione dei lavori sarà fatta d'ufficio dall'Amministrazione Comunale che provvederà ad addebitare le relative spese a carico del concessionario.

Nel caso in cui il monumento funerario sia dichiarato inidoneo, dal Responsabile del Servizio Cimiteri, alla tumulazione di salme o resti/ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro 6 (sei) mesi.

Art. 43 - Disposizioni per i lavori all'interno dei cimiteri

Gli operatori di imprese esterne che operano all'interno dei cimiteri dovranno sottostare alle disposizioni scritte impartite dal Servizio Cimiteri. Non è consentito alle Imprese di utilizzare lavoratori non in regola con le norme vigenti in materia di vigilanza e sicurezza sul lavoro e norme in materia tributaria.

Sono autorizzati alla realizzazione di monumenti funerari imprese edili ed artigiane regolarmente iscritte alla C.C.I.A., che siano in posizione regolamentare con gli obblighi assicurativi e previdenziali e munite di regolare polizza assicurativa R.C.I.E.

In mancanza delle prescritte autorizzazioni, è assolutamente vietato effettuare qualunque tipo di lavoro all'interno dei cimiteri cittadini.

Non possono essere eseguiti lavori edilizi all'interno dei cimiteri nelle giornate di sabato, domenica e in altri giorni festivi infrasettimanali, compreso altresì il periodo che precede e

segue la commemorazione dei defunti, per un numero di giornate da determinarsi con apposita comunicazione scritta, salvo necessità comprovate, autorizzate dall'ufficio competente.

E' tassativamente vietato alle imprese di restare all'interno dei cimiteri dopo il segnale di chiusura. Esse devono rispettare gli orari di apertura e di chiusura, e comunque non possono essere in possesso delle chiavi dei cancelli cimiteriali.

Art. 44 - Responsabilità dei concessionari

I concessionari che si avvalgono dell'opera di privati imprenditori sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma forfetaria per consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse. L'importo da versare sarà stabilito dal Servizio Cimiteri secondo l'entità dell'opera da realizzare.

Art. 45 - Recinzione aree - materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'ufficio competente.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Si fa obbligo ai concessionari di verificare e di comunicare al Servizio Cimiteri l'avvenuto conferimento a discarica autorizzata, del materiale di risulta.

Art. 46 - Introduzione e deposito di materiali e accesso

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'Ufficio competente.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali, e depositi a terra di cumuli di materiale da costruzione nelle adiacenze del manufatto da realizzare.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Per una migliore fruibilità da parte dei visitatori, nei giorni festivi le aree adiacenti alle costruzioni devono essere riordinate e libere da qualsiasi materiale edile.

E' fatto obbligo alle Imprese di pompe funebri di provvedere, a proprie spese entro il termine di 3 gg., alla rimozione e smaltimento delle eventuali corone funerarie e prodotti similari che vengono utilizzati durante il rito funebre.

Art. 47 - Vigilanza

I tecnici del Servizio Cimiteri vigilano e controllano che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

A lavori ultimati, il Responsabile del Servizio accerta la regolare esecuzione delle opere di costruzione.

È vietato deporre sul pavimento delle cripte, delle gallerie e dei marciapiedi dei loculari, come pure dei colombari, oggetti e materiali che possano costituire ostacolo e pericolo per i passanti, ed in particolare, cassette, vasi di fiori, candelabri, lampioni, scale, ecc.

Il personale di vigilanza provvederà alla rimozione immediata di tali oggetti senza alcun preavviso.

All'interno dei cimiteri è vietato a chiunque di vendere fiori, lumi, ceri ed ogni altra cosa.

E' vietato di accedere ai cimiteri con automezzi senza la prescritta autorizzazione.

L'acqua corrente si può utilizzare esclusivamente per detergere le lapidi e annaffiare, ogni altro uso è considerato improprio.

E' fatto divieto assoluto dell'utilizzo delle altre utenze (luce, gas, telefono, ecc.) interne al cimitero.

Art. 48 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Il personale è altresì tenuto:

A mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del pubblico;

A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;

A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia nell'orario di lavoro che al di fuori di esso;

Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi;

Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Art. 49 - Comportamento all'interno dei cimiteri

Tutte le persone che, a qualsiasi titolo, si trovino entro i cimiteri, devono tenere un contegno serio, rispettoso del luogo e delle prescrizioni, verbali e scritte impartite dal personale di vigilanza.

I visitatori non possono accedere ai cimiteri fuori dell'orario stabilito, né vi possono restare dopo il segnale di chiusura.

I congiunti possono assistere ad operazioni di esumazione, estumulazione o riduzione, del defunto.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 50 - Sanzioni

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del DPR 10/09/1990 n. 285/90 è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quindi con sanzioni amministrative da €uro 1549,37 (£.3.000.000) a €uro 9296,22 (£.18.000.000).

In caso di violazione dell'art. 48, comma 6, l'Amministrazione provvederà direttamente alla rimozione e smaltimento delle corone funerarie e prodotti similari, presso discariche autorizzate, e ad addebitare il relativo costo, maggiorato del 30%, direttamente all'impresa che non ha ottemperato a quanto previsto dal suddetto articolo.

Art. 51 - Redazione del Piano Regolatore Cimiteriale

Il Consiglio Comunale adotterà un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.

Art. 52 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia. Il Regolamento comunale precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 53 - Tariffe

Le tariffe delle concessioni e delle prestazioni cimiteriali saranno stabilite con atto di Giunta Comunale, comprese eventuali agevolazioni.